



CONFINDUSTRIA

DPCM CONTROLLI SUI CONTRIBUTI PUBBLICI

26 novembre 2025

1. Le criticità della misura e l'azione di Confindustria

La legge di Bilancio 2025 (art. 1, co. 857 e 858, legge 30 dicembre 2024, n. 207) ha introdotto specifici obblighi per società, enti, organismi e fondazioni che ricevono contributi pubblici di entità significativa, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, a carico dello Stato. L'individuazione di tali contributi è rinviata a un DPCM.

In primo luogo, si prevede che gli organi di controllo interno, già costituiti o da costituire per tale nuova finalità, debbano realizzare attività di verifica volte ad accertare che l'utilizzo di tale beneficio sia avvenuto nel rispetto delle finalità istitutive e trasmettere annualmente al MEF una relazione sull'esito dei relativi controlli (art. 1, co. 857).

In secondo luogo, estendendo alcune misure di contenimento della spesa introdotte originariamente per enti e organismi pubblici, si prevede che società, enti, organismi e fondazioni di cui sopra non potranno effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto, per le medesime finalità, negli esercizi finanziari 2021-22-23 (art. 1, co. 858).

Confindustria, già dalle prime bozze del DDL Bilancio dello scorso anno, ha evidenziato l'irragionevolezza di tali disposizioni, chiedendone l'integrale abrogazione.

Infatti, se la finalità di queste misure - stando agli atti accompagnatori - è di realizzare processi integrati e sistematici di revisione della spesa pubblica, rafforzando l'efficacia allocativa delle risorse erogate, non appare possibile individuare né il nesso tra questo fine e lo strumento individuato, né la conseguibilità in concreto di tale obiettivo mediante l'introduzione di un limite alla spesa per beni e servizi da parte di soggetti privati, seppur percettori di un contributo pubblico.

Inoltre, il principio di fondo cui risponde l'intervento denota, nel complesso, un'eccessiva diffidenza verso le imprese; in particolare, l'imposizione di un tetto alla spesa privata contravviene a qualunque logica di governance capitalistica orientata a principi liberali e di mercato, costituzionalmente protetti.

Nei mesi successivi all'approvazione della norma, è circolata la prima bozza di DPCM, rispetto alla quale Confindustria ha sottoposto al MEF un documento in cui - ribadendo la contrarietà a tale disciplina - ha formulato osservazioni e proposte di modifica puntuali, volte quantomeno a definire in modo più congruo l'ambito di applicazione delle nuove misure.

Tra le altre cose, era stato proposto di: *i)* escludere i contributi per i quali sono già previsti obblighi di monitoraggio o rendicontazione e quelli percepiti dalle società quotate; *ii)* abrogare la disposizione che introduce, ai fini della nuova disciplina, l'obbligo di costituzione degli organi di controllo interno anche laddove non dovuto ai sensi del diritto societario.

Nelle scorse settimane, il testo del DPCM, a seguito anche del parere definitivo del Consiglio di Stato, è stato bollinato. Rispetto alle proposte di Confindustria, è stata recepita l'esclusione delle società quotate, ma solo con riguardo alle partecipate pubbliche e rispettive controllate.

Confindustria sta proseguendo le interlocuzioni con il Governo per risolvere le criticità ancora aperte, intervenendo con correttivi puntuali alle norme della Legge di Bilancio 2025.

In particolare, le osservazioni e le proposte di modifica sono state sottoposte all'attenzione del Gabinetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del MEF.

Di seguito, un'analisi del DPCM bollinato, con evidenza dei profili di criticità e delle proposte formulata da Confindustria in proposito.

2. Le criticità irrisolte dal DPCM e le proposte di Confindustria

Il DPCM definisce il perimetro applicativo di questa nuova disciplina, individuando i contributi pubblici a tal fine rilevanti.

In particolare, prevede che siano di entità significativa i contributi erogati da amministrazioni centrali dello Stato, o da società da queste direttamente possedute, o da enti pubblici non economici che, cumulativamente:

- sono destinati alla realizzazione di finalità o di specifici progetti di interesse pubblico, con esclusione dei contributi destinati a una generalità di soggetti, di quelli aventi natura corrispettiva, retributiva, indennitaria o risarcitoria, di quelli concessi sotto forma di credito di imposta, nonché di quelli erogati alle società quotate "pubbliche" e loro controllate, agli enti del terzo settore, alle ONLUS, agli enti ecclesiastici;
- sono di importo superiore a un milione di euro annui ovvero, nel caso di importi fino a un milione di euro annui, di ammontare pari ad almeno il 50 per cento del totale delle entrate o del valore della produzione del soggetto beneficiario.

Le nuove disposizioni trovano applicazione ai contributi percepiti dai soggetti beneficiari a partire dal 1° gennaio 2025.

Al riguardo, pur apprezzando l'intento del DPCM di delimitare il campo di applicazione - con particolare riferimento all'espressa esclusione dei contributi percepiti dalle società quotate a partecipazione pubblica e loro controllate - Confindustria ritiene necessario apportare una serie di modifiche all'impianto normativo, volte a chiarire alcune previsioni.

In particolare:

- sul piano oggettivo, occorre escludere i contributi pubblici: *i*) di qualsiasi natura, destinati a una generalità di soggetti per effetto di una disposizione di legge; *ii*) già soggetti a monitoraggio o rendicontazione sulla base di una disposizione di legge, per mezzo dei quali, dunque, la verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi e il loro corretto utilizzo siano già assicurati.

Tali interventi risponderebbero, da un lato, all'esigenza di chiarire l'irrelevanza - in linea con la *ratio* perseguita dalle norme in esame - della successiva adozione di provvedimenti e atti (es. bandi) necessari per l'attuazione della norma generale; dall'altro, di evitare incertezze e disomogeneità interpretative, nonché duplicazione di oneri per le imprese, che avrebbero effetti negativi in termini organizzativi e di gestione dei flussi informativi anche per il MEF;

- con riguardo alle soglie di significatività, occorre inserire, tra i parametri di riferimento, anche la dimensione dell'impresa.

Inoltre, il DPCM disciplina l'attività di verifica e gli obblighi di comunicazione, prevedendo che i collegi di revisione e sindacali dei soggetti destinatari della nuova disciplina debbano verificare, nell'ambito dei compiti a essi attribuiti dalle norme vigenti, che l'utilizzo dei contributi sia avvenuto nel rispetto delle finalità per i quali sono stati concessi e, quindi, trasmettere al MEF (entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui i contributi sono stati erogati) una relazione contenente le risultanze delle verifiche effettuate. Al riguardo, si precisa anche, qualora tali organi di controllo interno non siano già esistenti, si debba procedere alla loro nomina, al fine di assicurare lo svolgimento dei nuovi adempimenti di verifica e rendicontazione.

Tale ultima disposizione introduce, di fatto, un obbligo di nomina degli organi di controllo interno anche laddove ciò non sia dovuto in base alla disciplina societaria, con la conseguenza di determinare, in capo alle imprese, un nuovo onere organizzativo ed economico.

Pertanto, Confindustria ritiene necessario rimeditare la previsione, consentendo di affidare tale attività di verifica e rendicontazione anche a soggetti abilitati alla revisione dei conti, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.